



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF165

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 5

OGGETTO	IMPEGNO TELEMATICO CUMULATIVO – NOVITA' DEL DL CRESCITA
RIFERIMENTI	ART.4-ter, DL 34/2019; ART.3, DPR 322/98; Doc. CNDC N.71/2019
CIRCOLARE DEL	20/09/2019

Sintesi: il Decreto Crescita, modificando l'art.3 del Dpr 322/98, ha apportato una rilevante semplificazione per gli intermediari abilitati, legata

- all'attuale complesso sistema di gestione degli impegni di trasmissione telematica (rilascio di un impegno per ciascuna dichiarazione/comunicazione da trasmettere)
- ed ai conseguenti obblighi di conservazione degli stessi

Se l'obiettivo è stato quello di rendere più snella la procedura, rimangono, tuttavia, alcune criticità.

Il Decreto Crescita (D.L. 34/2019), all'articolo 4-ter apporta una **semplificazione** per gli operatori:



Articolo 4 ter - Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni

1. All'articolo 3 del regolamento di cui al d.D.R. 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:

“Si considera **grave irregolarità** l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni per le quali i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 hanno rilasciato l'impegno cumulativo a trasmettere di cui al comma 6-bis”;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“**6-bis.** Se il contribuente o il sostituto d'imposta conferisce l'incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto di cui ai commi 2-bis e 3, questi rilascia al contribuente o al sostituto d'imposta, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. **L'impegno cumulativo può essere contenuto nell'incarico professionale** sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto di cui ai commi 2-bis e 3 si impegna a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti.

L'impegno si intende conferito **per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale** e, comunque, **fino al 31 dicembre del terzo anno successivo** a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d'imposta”.

2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo (...).

IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE

Come noto, l'intermediario abilitato è soggetto a una serie di **obblighi**:

1) rilasciare al dichiarante:

- ✓ **contestualmente alla ricezione della dichiarazione**
- ✓ **o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione.**

▪ **l'impegno a presentare per via telematica** all'agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se:

- ✓ la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata
- ✓ o se verrà da lui predisposta.



N.B: l'impegno deve essere **datato e sottoscritto**, anche se è rilasciato in **forma libera**. L'impegno non può essere comunque rilasciato in forma verbale.

La data dell'impegno, unitamente alla sottoscrizione e all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere **riportata nel riquadro intitolato “Impegno alla presentazione telematica”**, posto nel **frontespizio della dichiarazione**.

2) rilasciare al dichiarante, **entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica**, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'agenzia delle Entrate che ne attesta il ricevimento.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it



N.B.: questa comunicazione ha un'importanza fondamentale: è la **prova**, per il dichiarante, **dell'avvenuta presentazione della dichiarazione** e deve essere conservata, con l'originale della dichiarazione e la restante documentazione fino al termine previsto per l'accertamento (articolo 43, D.P.R. 600/1973). In mancanza di tale documento, la dichiarazione si considera **omessa**.

- 3) **conservare**, per lo stesso periodo, **copia delle dichiarazioni trasmesse**, anche su supporti informatici, ai fini dell'eventuale esibizione all'amministrazione finanziaria in sede di controllo.

OBBLIGHI DELL'INTERMEDIARIO	
FASI	DESCRIZIONE
1	▪ RILASCIO al dichiarante dell' IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE (DATATO E SOTTOSCRITTO)
2	▪ CONSEGNA AL DICHIARANTE ✓ dell' ORIGINALE DELLA DICHIARAZIONE + RICEVUTA ENTRATEL DI INVIO ✓ <u>entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica</u>
3	▪ OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE fino al termine previsto per i controlli (articolo 43 del Dpr 600/1973)



N.B.: eventuali **variazioni dei dati anagrafici** che si verifichino nel periodo compreso **tra la presentazione della dichiarazione all'intermediario e la sua trasmissione per via telematica** (per esempio, la variazione del domicilio del contribuente) non determinano l'obbligo di modificare la dichiarazione presentata.

Se, invece, la dichiarazione è **predisposta dall'intermediario**, questi deve curare l'aggiornamento dei dati fino al giorno della trasmissione.



NOTA BENE: L'impegno non ha alcun valore probatorio ai fini legali, essendo **la ricevuta Entratel la prova dell'avvenuta presentazione**. In sostanza, non è sufficiente la consegna all'intermediario abilitato per provare la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Inoltre, l'impegno dell'intermediario alla trasmissione **non esclude il contribuente dalla verifica dell'adempimento** e, dato che il rapporto contrattuale ha natura privatistica, il contribuente resta soggetto passivo fiscale (**Cassazione Sent. n. 11236/2015**).

IMPEGNO CUMULATIVO



Il nuovo comma 6-bis prevede la possibilità per il contribuente/sostituto d'imposta di:

- conferire all'intermediario un **incarico alla predisposizione di più dichiarazioni e comunicazioni**.

L'impegno cumulativo può essere **contenuto**:

- **nel mandato professionale**, sottoscritto dal contribuente
- o in un **documento dedicato**, diverso dal mandato.



NOTA BENE: L'indicazione nel mandato professionale è **possibile**, esclusivamente se **vengono esplicitamente indicate le dichiarazioni e le comunicazioni, per le quali il soggetto intermediario si impegna a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti.**



Nota: per le **attività "fuori mandato"**, deve essere sottoscritto necessariamente un impegno *ad hoc*, facendo venire meno l'intento semplificatorio. Infatti, dalla lettura della norma, il rilascio di un impegno per **attività, non ancora esistenti alla data dell'impegno**, non è possibile.

FAC-SIMILE DI IMPEGNO TELEMATICO CUMULATIVO

DATI DELL'INTERMEDIARIO

Codice fiscale
Cognome Nome/Denominazione
Sede

DATI DEL CONTRIBUENTE

Oggetto: IMPEGNO CUMULATIVO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA (ex art. 3, co.6-bis, DPR 322/98)

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 6-bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322,

MI IMPEGNO A

- trasmettere in via telematica la dichiarazione consegnata già compilata dal contribuente
- trasmettere in via telematica la dichiarazione da me predisposta

L'impegno che si considera conferito dal _____ al _____, è relativo alle seguenti dichiarazioni:

- DICHIARAZIONE REDDITI
- MOD. CU (Dipendente/Lav. autonomo /capitale)
- DICHIARAZIONE IVA
- MOD. 770
- DICHIARAZIONE IRAP
- MOD. AA9/12, AA7/10, ANR3
- LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
- Locazioni brevi

Il sottoscritto inoltre, si impegna ad informare direttamente il contribuente di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate, relative alle dichiarazioni di cui sopra, trasmesse in via telematica.

Data

Firma dell'intermediario

DURATA DELL'IMPEGNO

L'impegno si intende conferito:

- per la **durata indicata nell'impegno/mandato professionale;**
- e comunque **fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato,** salvo revoca.

Se non viene indicata una data limite, l'impegno si considera dato fino al 31 dicembre del terzo anno successivo.

Quindi, la **durata massima** dell'impegno cumulativo è di **4 anni**.



NOTA BENE: In caso di **revoca**, quindi, si ritiene non valga il limite del terzo anno successivo alla data di rilascio, in quanto prevale la conclusione del contratto.

Esempio1

Mario Rossi rilascia l'impegno alla presentazione telematica nel 2019 al dott. Verdi; esso potrà valere al massimo fino al 31 dicembre 2022, ma può essere anche di durata inferiore; in quest'ultimo caso andrà indicata la durata nell'impegno/incarico professionale.



NOTA BENE: L'intermediario dovrà **"mappare"** le date in cui ha rilasciato l'impegno, per non commettere errori **nel riporto in dichiarazione**.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

Anche procedere ad un **invio massivo di impegni a ogni inizio d'anno non è una soluzione attuabile**, in quanto le date saranno comunque diverse per i clienti arrivati successivamente e per i nuovi adempimenti ancora non in essere alla data di sottoscrizione.



ATTENZIONE – per le **dichiarazioni tardive/integrative** si dovrà comunque rilasciare un diverso e specifico impegno (se l'impegno è precedente più di 30 giorni scatta la sanzione per l'intermediario).

DECORRENZA DELLE NOVITA'

Non è stata esplicitata una decorrenza specifica, ma trattandosi di una norma procedimentale, secondo il CNDCEC (Informativa n.71/2019) decorre dalla:

- data dell'entrata in vigore del DL 34/2019, **cioè dal 30.06.2019**, con riferimento anche:
 - ai **mandati già sottoscritti** in epoca precedente dal contribuente;
 - e **comunque non anteriore al triennio**.



N.B.: I mandati, già sottoscritti alla data di entrata in vigore della norma, vanno comunque integrati, qualora non rechino in forma analitica l'indicazione delle dichiarazioni/comunicazioni interessate dall'impegno cumulativo.

REVOCA DELL'ABILITAZIONE

L'abilitazione Entratel degli operatori è revocata quando, nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni

- vengono **commesse gravi o ripetute irregolarità**,
- o in presenza di **provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza** del professionista
- o in caso di **revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività** da parte dei centri di assistenza fiscale.



NOVITA': La ripetuta:

- **omessa trasmissione di dichiarazioni/comunicazioni**,
- per le quali l'intermediario ha rilasciato un **impegno cumulativo** alla trasmissione telematica è considerata **grave irregolarità**.

Pertanto, in caso di ripetuta omissione viene:

- **revocata l'abilitazione** e
- l'intermediario **non potrà accedere ed utilizzare il servizio Entratel**.

Esempio2

Mod. Redditi 2019 inviato tardivamente dall'intermediario

Un commercialista si assume l'impegno alla trasmissione telematica del mod. Redditi PF 2019 del Sig. Mario Rossi, indicando come data il 02/11/2019.

Se l'intermediario trasmette la dichiarazione **entro il 02/12/2019**, indicando nel Frontespizio del Modello Redditi 2019 la data del 02/11/2019, quale data di impegno, non è soggetto a sanzione, in quanto non commette alcuna violazione.

Per il contribuente la dichiarazione

- ✓ pur essendo valida
- ✓ è considerata **tardiva** in quanto trasmessa entro 90 giorni della scadenza.

La violazione può essere sanata con ravvedimento, in capo al contribuente, tramite il versamento della sanzione ridotta di € 25 (cioè 1/10 della sanzione fissa di €. 250).

RIEPILOGO SANZIONI

OMESSA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE	IMPOSTA	SENZA IMPOSTE DOVUTE	CON IMPOSTE DOVUTE
Oltre 90 giorni	REDDITI, IRAP ed IVA	da € 250 a € 1.000	dal 120% al 240% dell'imposta, con un minimo di € 250
Nel termine di presentazione della dichiarazione successiva e ante controlli		da € 150 a € 500	dal 60% al 120% dell'imposta, con un minimo di € 200

DESTINATARIO	DICHIARAZIONE	RAVVEDIMENTO	SANZIONE MINIMA	RIDUZIONE	SANZIONE RIDOTTA	TERMINE
CONTRIBUENTE	TARDIVA	≤ 90 GIORNI	€ 250	1/10	€ 25,00	29-gen-2019
INTERMEDIARIO	INVIO TARDIVO	≤ 30 GIORNI	€ 258	1/10	€ 25,00	30-ott-2018
		> 30 E ≤ 90 GIORNI	€ 516	1/10	€ 51,00	29-gen-2019
	INVIO OMESSO	ESCLUSO OLTRE 90 gg	€ 516	=	=	=

Esempio3

Dichiarazione inviata tardivamente dall'intermediario – Sanzioni applicabili

Un commercialista, per conto di un'impresa cliente:

- si è impegnato alla trasmissione telematica il 10/06/2019 (nel frontespizio è indicata quale "data dell'impegno")
- ha predisposto i quadri del mod. Redditi SC 2019
- ha rilasciato la copia in originale, sottoscritta dal contribuente ma non ha proceduto all'invio entro il termine del 30/11/2019.

Si avranno 2 soggetti da sanzionare per "omessa dichiarazione": il contribuente e l'intermediario.

NUOVO IMPEGNO TELEMATICO CUMULATIVO

